PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4350 di Mercoledì 14 novembre 2018

Alcune precisazioni sull'aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatori

Come al solito, in Italia, riusciamo a complicare le cose dove non ve ne è alcun bisogno; un mirabile esempio di questo italico approccio lo troviamo anche nelle modalità indicate per l'aggiornamento di RSPP, ASPP e CSP/CSE.

Come noto agli addetti ai lavori, lo scorso 7 luglio 2016 è stato pubblicato l' Accordo Stato-Regioni 128/CSR riguardante la "Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione".

In questi due anni, i contenuti dell'Accordo sono stati ampiamente sviscerati evidenziando i punti di forza e quelli di debolezza.

Andando a guardare quanto previsto a proposito dell'aggiornamento (par. 9), la prima novità è quella del completo cambiamento delle modalità di aggiornamento che, invece di essere collegato ai vari codici ATECO, adesso stabilisce un monte ore indifferenziato per RSPP e ASPP dove i primi devono completare un percorso di 40 ore ed i secondi di 20 ore nel quinquennio.

I corsi di aggiornamento devono rispettare il vincolo del numero massimo di partecipanti (35) e la tenuta del registro delle presenze dei partecipanti. Questi corsi possono esser svolti, per tutto il monte ore, in modalità e-learning.

L'Accordo ha introdotto la possibilità che il 50% delle ore di aggiornamento possa essere effettuato anche partecipando a convegni o seminari aventi contenuti coerenti con le tematiche previste dall'Accordo. L'aggiornamento effettuato con queste modalità non ha vincoli sul numero massimo di partecipanti ma richiede evidenza della partecipazione tramite la tenuta di un apposito registro.

Un'importante precisazione la si trova riguardo ad alcune tipologie di corsi che non possono essere considerati validi come aggiornamento per RSPP e ASPP come, ad esempio, i corsi per preposti e dirigenti (ex Accordo SR del 21/12/2011) ma anche i corsi per addetti al Primo Soccorso e Prevenzione Incendi nonché i corsi di specializzazione del Modulo B.

I corsi di formazione per formatori (ex D. I. 6/3/2013) e i corsi di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza, sono invece ritenuti validi per l'aggiornamento di RSPP e ASPP e viceversa.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0326] ?#>

Il par. 9.1 dell'Accordo, invece, è riservato ad una modifica all'Allegato XIV al D. Lgs. n° 81/2008 riguardante l'aggiornamento dei coordinatori della sicurezza.

Qui viene eliminato il vincolo del numero minimo di partecipanti a convegni e seminari per l'aggiornamento e confermando la validità dello stesso purché il soggetto che organizza l'iniziativa tenga un apposito registro con i nominativi dei partecipanti.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'aggiornamento (par. 10 dell'Accordo), questo deve essere quinquennale e calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per i soggetti esonerati dal Modulo B l'obbligo di aggiornamento decorre:

- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ovviamente, nel caso in cui i RSPP e ASPP non completino l'aggiornamento entro il quinquennio non potranno continuare ad esercitare le loro funzioni. Ciò, ovviamente, non significa che dovranno rifare l'intero percorso formativo ma dovranno completare l'aggiornamento per il monte ore richiesto e, al completamento di tale integrazione formativa, potranno riprendere ad esercitare le proprie funzioni di RSPP o ASPP. Naturalmente, il quinquennio successivo decorrerà, dalla scadenza precedente.

Le modalità con cui i RSPP e gli ASPP potranno completare l'aggiornamento del quinquennio precedente sono quelle previste dall'Accordo.

Ancora oggi, nonostante lo scorrere di fiumi d'inchiostro, l'italica abilità di complicare anche dove non ve ne è alcuna necessità, continua ad imperare.

Un mirabile esempio di questo approccio, lo troviamo proprio al par. 10, dove troviamo scritto:

<<In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero non inferiore a quello minimo previsto>>.

Ora appare evidente che la richiesta di dover dimostrare *"in ogni istante"* di avere nel quinquennio alle spalle, il monte ore di aggiornamento richiesto, complica notevolmente ad un RSPP o ad un ASPP, la gestione del proprio patrimonio formativo, visto che ciò li obbliga a mantenere continuamente sotto controllo il numero di ore con un inutile dispendio di tempo sottratto ad attività molto più impattanti ai fini del miglioramento reale del livello di sicurezza dell'azienda in cui queste figure operano.

Sarebbe stato molto più semplice, invece, stabilire un monte ore minimo annuale per tali figure come, ad esempio, 8 ore/anno per i RSPP e 4 ore anno per gli ASPP. Scelta non solo attuata da altri Paesi UE per le figure equivalenti al nostro RSPP ma anche fatta dallo stesso legislatore per un'altra figura nodale del sistema prevenzionale aziendale come il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Infatti, per questa figura è previsto un aggiornamento di 4 ore/anno per i RLS delle imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore/anno per i RLS che operano all'interno di impresa che occupano più di 50 lavoratori (art. 37 comma 11 del D. Lgs. n° 81/2008).

Stabilire un monte ore minimo annuale per queste figure sarebbe stata una scelta semplice ma, come noto, nel nostro Paese, quando si parla di regole in materia di sicurezza sul lavoro, la semplicità e la chiarezza sono difficili da trovare in una norma.

Con questo approccio imperante in Italia, alle complicazioni, quando si parla di sicurezza sul lavoro, non c'è mai fine.

Infatti, periodicamente, salta fuori la questione se il CSP/CSE debba dimostrare l'aggiornamento delle 40 ore quinquennali "in

ogni istante" come espressamente previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP/ASPP.

Chi scrive è dell'idea che ciò non sia dovuto e reputa che quello che dicono o scrivono alcuni soggetti, anche istituzionali, sia una sciocchezza che complica semplicemente le cose.

Le motivazioni del perché si sostiene questo, sono le seguenti:

1. Le modalità di aggiornamento di CSP e CSE sono state fissate dal legislatore con l'allegato XIV al D. Lgs. n°81/2008.
2. L'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008 prevede che l'allegato XIV possa essere aggiornato con un Accordo Stato Regioni.
3. L'allegato XIV è stato aggiornato dall'Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7 luglio 2016 con il par. 9.1 (Modifiche all'allegato XIV del D. Lgs. n° 81/2008) come segue:

<< E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.>>

4. Al par. 10 (Decorrenza Aggiornamento) dell'Accordo citato al p. 3, per il RSPP/ASPP è previsto che:

<<In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto>>.

Non vi è, invece, alcun riferimento alle figure del CSP e CSE.

5. Nel par. 10 non essendoci alcun riferimento alle figure del CSP e del CSE che, come noto sono figure diverse e gravate da obblighi di legge differenti ed essendo vietata, in diritto penale, l'interpretazione analogica, visti i differenti profili di responsabilità tra CSP/CSE e RSPP/ASPP, i riferimenti di legge per l'aggiornamento sono quelli previsti dall'allegato XIV che non richiede di dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente si sia partecipato a corsi di formazione per 40 ore.

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.